REGIONE LAZIO

Allegato 1

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

AREA CACCIA E PESCA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2023-2024 NEL LAZIO

Copia

Titolo I – Stagione venatoria

Articolo 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio il 17 settembre 2023 e termina il 31 gennaio 2024 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Ai sensi dell'Allegato B della DGR 612 del 16 dicembre 2011 in tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di habitat:

   nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:
   - è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio;
   - è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
   - è vietata l'attività venatoria relativamente alla Moretta (*Aythya fuligula*);
   - è vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle *Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile* sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni;

   Ai sensi dell'Allegato C della DGR 612 del 16 dicembre 2011:

   nelle aree in cui l'attività venatoria è consentita:
   - nelle ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione e nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche è vietata l'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
   - nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietata in data antecedente al 1° ottobre l'apertura dell'attività venatoria relativamente alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus)*, porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocryptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*).

4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 01 ottobre 2023, ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione.

5. Il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo è esteso all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

6. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) provvedono al monitoraggio degli abbattimenti selettivi e inviano all'Area Caccia e Pesca e all'Area Decentrata Agricoltura di competenza territoriale i relativi dati.

Articolo 2
(Giornata venatoria)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Roma e di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:

dal 17 settembre 2023	al 30 settembre 2023	dalle ore 6.00	alle ore 19.05	(ora legale)
dal 01 ottobre 2023	al 15 ottobre 2023	dalle ore 6.15	alle ore 18.40	(ora legale)
dal 16 ottobre 2023	al 28 ottobre 2023	dalle ore 6.30	alle ore 18.20	(ora legale)
dal 29 ottobre 2023	al 15 novembre 2023	dalle ore 5.50	alle ore 17.00	(ora solare)
dal 16 novembre 2023	al 30 novembre 2023	dalle ore 6.10	alle ore 16.45	(ora solare)
dal 02 dicembre 2023	al 14 dicembre 2023	dalle ore 6.25	alle ore 16.40	(ora solare)
dal 16 dicembre 2023	al 31 dicembre 2023	dalle ore 6.35	alle ore 16.45	(ora solare)
dal 01 gennaio 2024	al 15 gennaio 2024	dalle ore 6.35	alle ore 16.55	(ora solare)
dal 17 gennaio 2024	al 31 gennaio 2024	dalle ore 6.30	alle ore 17.15	(ora solare)

(Gli orari indicati sono arrotondati ai 5 minuti)

2. Fanno eccezione:
   - la caccia alla specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz'ora prima degli orari di cui al comma 1;
   - la caccia di selezione agli ungulati che segue gli orari previsti dai piani di abbattimento selettivi approvati.

Titolo II – Esercizio della caccia

Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)

1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n. 17/95, art. 30 comma 1. L'esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l'ausilio del cane. Dal 01 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei seguenti comma 2 e 3.

2. Il Presidente della Regione ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da seguita a squadre autorizzate per la caccia alla volpe nel periodo dal 01 gennaio 2024 al 31

gennaio 2024, esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

3. L'esercizio venatorio con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 01 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale *(Sus scrofa)*.

4. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d'interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta, di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.

5. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, prima di lasciare l'appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.

7. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.

8. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.

9. Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), la posta serale alla lepre europea *(Lepus europaeus)*, né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino *(Gallinago gallinago)*.

10. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis della L.R. n. 17/1995 è consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico *(Colomba livia)* provenienti da allevamento.

11. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitino la caccia al cinghiale su tutto il territorio destinato a caccia programmata o a gestione privata di indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione, è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.

Articolo 4
(Carniere)

1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di tre capi fra quelli appartenenti alle sottoelencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

lepre europea *(Lepus europaeus)*	1 capo
starna *(Perdix perdix)*	1 capo
beccaccia *(Scolopax rusticola)*	2 capi
coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus)*	2 capi
fagiano *(Phasianus colchicus)*	2 capi

Copia

2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare, compresi quelli di cui al comma 1, il **limite complessivo di venti capi**, e comunque con i limiti di seguito indicati:
   - non più di due capi della specie moriglione *(Aythya ferina)*;
   - non più di cinque capi per ogni specie di: beccaccino *(Gallinago gallinago)*, canapiglia *(Anas strepera)*, codone *(Anas acuta)*, frullino *(Lymnocryptes minimus)*, marzaiola *(Anas querquedula)*, mestolone *(Anas clypeata)*, quaglia *(Coturnix coturnix)* e tortora *(Streptopelia turtur)*;
   - non più di dieci capi per ogni specie di: allodola *(Alauda arvensis)*, alzavola *(Anas crecca)*, colombaccio *(Columba palumbus)*, fischione *(Anas penelope)*, folaga *(Fulica atra)*, germano reale *(Anas platyrhynchos)* e tordo sassello *(Turdus iliacus).*

3. Per l'intera stagione venatoria 2023/2024, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente:
   - non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea *(Lepus europaeus)* e starna *(Perdix perdix*);
   - non più di dieci capi della specie moriglione *(Aythya ferina)*;
   - non più di quindici capi della specie fagiano *(Phasianus colchicus)* e tortora *(Streptopelia turtur)*;
   - non più di venti capi della specie beccaccia *(Scolopax rusticola)*;
   - non più di venticinque capi per ogni specie di: beccaccino *(Gallinago gallinago)*, canapiglia *(Anas strepera)*, codone *(Anas acuta)*, frullino *(Lymnocryptes minimus)*, marzaiola *(Anas querquedula)*, mestolone *(Anas clypeata)* e quaglia *(Coturnix coturnix)*;
   - non più di cinquanta capi della specie allodola *(Alauda arvensis).*

Tabella riassuntiva art. 4 commi 1, 2 e 3

SPECIE	limite giornaliero	limite stagionale
lepre europea *(Lepus europaeus)*	1 capo	5 capi
starna *(Perdix perdix)*	1 capo	5 capi
*moriglione *(Aythya ferina)*	2 capi	10 capi
beccaccia *(Scolopax rusticola)*	2 capi	20 capi
coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus)*	2 capi	non previsto
fagiano *(Phasianus colchicus)*	2 capi	15 capi
**tortora *(Streptopelia turtur)*	5 capi	15 capi
beccaccino *(Gallinago gallinago)*	5 capi	25 capi
canapiglia *(Anas strepera)*	5 capi	25 capi
codone *(Anas acuta)*	5 capi	25 capi
frullino *(Lymnocryptes minimus)*	5 capi	25 capi
marzaiola *(Anas querquedula)*	5 capi	25 capi
mestolone *(Anas clypeata)*	5 capi	25 capi
quaglia *(Coturnix coturnix)*	5 capi	25 capi
allodola *(Alauda arvensis)*,	10 capi	50 capi
alzavola *(Anas crecca)*	10 capi	non previsto
colombaccio *(Columba palumbus)*	10 capi	non previsto
fischione *(Anas penelope)*	10 capi	non previsto
folaga *(Fulica atra)*	10 capi	non previsto
germano reale *(Anas platyrhynchos)*	10 capi	non previsto
tordo sassello *(Turdus iliacus)*	10 capi	non previsto
cesena *(Turdus pilaris)*	20 capi	non previsto

cinghiale *(Sus scrofa)*	20 capi	non previsto
cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*	20 capi	non previsto
gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus)*	20 capi	non previsto
gazza *(Pica pica)*	20 capi	non previsto
ghiandaia *(Garrulus glandarius)*	20 capi	non previsto
merlo *(Turdus merula)*	20 capi	non previsto
porciglione *(Rallus aquaticus)*	20 capi	non previsto
tordo bottaccio *(Turdus philomelos)*	20 capi	non previsto
volpe *(Vulpes vulpes)*	20 capi	non previsto

* Per la specie moriglione *(Aythya ferina)* è previsto un limite di carniere regionale complessivo pari a n. 834 capi per tutta la stagione venatoria 2023-2024. A tal proposito la caccia al moriglione su tutto il territorio venabile regionale sarà consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all'ATC di competenza e che ricevano l'assegnazione del numero massimo di capi abbattibili. Valutato il numero dei richiedenti, potrà essere previsto un sistema di contingentamento dei capi abbattibili per singolo cacciatore, che potrà essere inferiore ai massimi indicati nel Piano di gestione nazionale per il moriglione (2 giornalieri e 10 stagionali). Nel caso che i cacciatori richiedenti l'autorizzazione per la caccia al moriglione siano superiori ai capi previsti per singolo ATC verranno autorizzati nel rispetto della cronologia delle domande presentate. Il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistico Venatorie. L'autorizzazione, durante l'azione di caccia, deve essere in possesso del cacciatore e a richiesta esibita agli addetti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 43 della L. R. 17/95.
Entro, e non oltre, il 29 febbraio 2024 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie moriglione *(Aythya ferina)* devono rendicontare gli abbattimenti eseguiti all'ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA	N. CAPI SPECIE MORIGLIONE ABBATTIBILI PER ATC
VT 1	61
VT 2	74
RI 1	56
RI 2	30
RM 1	121
RM 2	205
LT 1	83
LT 2	44
FR 1	83
FR 2	77
TOTALE	834

** Per la specie tortora *(Streptopelia turtur)* è previsto un limite di carniere regionale complessivo pari a n. 5.534 capi per tutta la stagione venatoria 2023-2024, compresa l'eventuale preapertura. A tal proposito la caccia alla tortora su tutto il territorio venabile regionale sarà consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all'ATC di competenza e che ricevano l'assegnazione del numero massimo di capi abbattibili. Valutato il numero dei

richiedenti, potrà essere previsto un sistema di contingentamento dei capi abbattibili per singolo cacciatore, che potrà essere inferiore ai massimi indicati nel Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica (5 giornalieri e 15 stagionali). Nel caso che i cacciatori richiedenti l'autorizzazione per la caccia alla tortora siano superiori ai capi previsti per singolo ATC verranno autorizzati nel rispetto della cronologia delle domande presentate. Il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistico Venatorie. L'autorizzazione, durante l'azione di caccia, deve essere in possesso del cacciatore e a richiesta esibita agli addetti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 43 della L. R. 17/95.
Entro, e non oltre, il 27 ottobre 2023 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie tortora *(Streptopelia turtur)* devono rendicontare gli abbattimenti eseguiti all'ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0.
I cacciatori autorizzati al prelievo della specie tortora nella precedente stagione 2022/2023, che non hanno provveduto a rendicontare gli abbattimenti effettuati all'ATC di competenza, sono esclusi dall'assegnazione dei capi da abbattere per la stagione 2023/2024.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA	N. CAPI SPECIE TORTORA ABBATTIBILI PER ATC
VT 1	404
VT 2	493
RI 1	372
RI 2	199
RM 1	804
RM 2	1.359
LT 1	549
LT 2	291
FR 1	552
FR 2	511
TOTALE	**5.534**

4. Nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV), il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7, comma 1, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalle competenti Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.

5. Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale, ricomprese nell'elenco di cui all'art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.

Copia

Articolo 5
(Addestramento e allenamento dei cani)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, ai sensi della L.R. 17/95 art. 34, comma 10, è consentito:
   - dal 20 agosto 2023 al 31 agosto 2023 compresi dal sorgere del sole alle ore 11.00;
   - dal 02 settembre 2023 al 14 settembre 2023 compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, con l'esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia;

   fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 17/95, art. 17, commi 3 e 7-bis, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.

2. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), fermo restando le modalità di cui al comma 1, l'addestramento ed allenamento dei cani è consentito dal 02 settembre 2023 al 14 settembre 2023 compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, con l'esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia.

3. Ai sensi della L.R. 17 art. 17, comma 7 bis e della DGR n. 942/2017 art. 33, comma 3 nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) nel periodo 1 febbraio - 31 agosto è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con facoltà di sparo limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, quaglia, lepre, cinghiale (solo in aree opportunamente recintate), germano reale ceppo domestico.

4. È vietato l'addestramento dei cani da seguita per la specie lepre dopo la chiusura dell'attività venatoria alla specie stessa.

5. A tutela dell'Orso bruno marsicano è vietato l'addestramento e allenamento dei cani nelle aree critiche "Monti Ernici" e "Area adiacente al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle aree ove è consentita l'attività venatoria all'interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno marsicano di seguito elencati:

Area	Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Aree interessate ricadenti nei Comuni
Monti del Cicolano (RI)	IT6020007 "Gruppo Monte Terminillo"	Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti
Monti del Cicolano (RI)	IT6020013 "Gole del Velino"	Micigliano, Antrodoco
Monti del Cicolano (RI)	IT6020014 "Piana di Rascino"	Fiamignano
Monti del Cicolano (RI)	IT6020015 "Complesso del Monte Nuria"	Borgo Velino, Antrodoco, Petrella Salto, Fiamignano
Monti Ernici (FR)	IT6050010 "Valle dell'Inferno" limitatamente alla porzione di circa 7,3 ettari esterna all'Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell'Oasi la caccia e vietata)	Vico nel Lazio, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050011 "Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud)"	Collepardo, Veroli, Alatri
Monti Ernici (FR)	IT6050012 "Monte Passeggio e Pizzo	Alatri, Veroli

	Deta (area sommitale)"	
Monti Ernici (FR)	IT6050014 "Vallone Lacerno (fondovalle)"	Pescosolido, Campoli Appennino
Monti Ernici (FR)	IT6050016 "Monte Ortara e Monte La Monna" limitatamente alla porzione esterna all'Oasi Bosco di Trisulti-Inferno (nell'Oasi la caccia e vietata)	Vico nel Lazio
Area adiacente al PNALM (FR)	IT6050017 "Pendici di Colle Nero"	San Donato Val di Comino, Settefrati

Articolo 6
(Tesserino venatorio regionale)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale. Per il prelievo di selezione è previsto uno specifico tesserino.

2. Ai sensi dell'articolo 20, della L. R. n. 17/95, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla sede provinciale della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Decentrata Agricoltura di residenza del cacciatore, la quale nell'operazione di rilascio si avvale dei comuni.

3. È cura del titolare del tesserino che, all'inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali, l'eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale sia in girata che in braccata e l'esercizio della caccia di selezione.

4. Il cacciatore, giornalmente, all'inizio dell'esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare, la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC di residenza venatoria o secondo ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 4 (mobilità).

5. Ai sensi della legge 157/92, art. 12, comma 12bis la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento. A tal proposito sul tesserino venatorio deve essere altresì indicato il prelievo con le seguenti modalità:

   - subito dopo l'abbattimento di un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, è necessario apporre un pallino con penna indelebile (•) nella casella relativa all'abbattimento della specie interessata;

   - esempio:
     - dopo l'abbattimento di un capo della specie tordo bottaccio va apposto un pallino (•) nella casella "1" corrispondente alla specie interessata. Se successivamente si abbatte un altro capo della stessa specie deve essere apposto un altro pallino (•) nella casella "2" e così via per i successivi abbattimenti.

6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio intorno al pallino (•) che contrassegna l'abbattimento del capo, senza sconfinare nelle caselle adiacenti, così come indicato nel tesserino venatorio.

7. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.

8. Ai sensi della L. R. 17/95, art. 20 comma 6, il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l'applicazione della sanzione di cui alla L. R. 17/95, art. 47 comma 2.

9. Per consentire il controllo delle giornate di caccia, nel periodo 17 settembre – 10 febbraio, il cacciatore autorizzato alla caccia di selezione a richiesta degli organi di vigilanza venatoria deve esibire sia il tesserino venatorio che il tesserino per il prelievo di selezione.

Titolo III – Calendario venatorio

Articolo 7
(Periodi di caccia e specie cacciabili)

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

   a) Specie cacciabili dal 17 settembre 2023 al 30 settembre 2023:
   tortora *(Streptopelia turtur)*, (prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati).

   b) Specie cacciabili dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023:
   quaglia (Coturnix coturnix).

   c) Specie cacciabili dal 17 settembre 2023 al 10 dicembre 2023:
   lepre europea *(Lepus europaeus)*.

   d) Specie cacciabili dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2023:
   coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus)*, fagiano *(Phasianus colchicus)*, merlo *(Turdus merula)*.

   e) Specie cacciabili dal 17 settembre 2023 al 15 gennaio 2024:
   cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*, gazza *(Pica pica)*.

   f) Specie cacciabili dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024:
   alzavola *(Anas crecca)*, beccaccino *(Gallinago gallinago)*, canapiglia *(Anas strepera)*, codone *(Anas acuta)*, fischione *(Anas penelope)*, folaga *(Fulica atra)*, frullino *(Lymnocryptes minimus)*, gallinella d'acqua *(Gallinula chloropus)*, germano reale *(Anas platyrhynchos)*, marzaiola *(Anas querquedula)*, mestolone *(Anas clypeata)*, moriglione *(Aythya ferina)* (prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati), porciglione *(Rallus aquaticus)*, volpe *(Vulpes vulpes)*.

   g) Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023:
   allodola *(Alauda arvensis)*.

h) Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024:
beccaccia *(Scolopax rusticola)*.

i) Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024:
cesena *(Turdus pilaris)*, colombaccio *(Columba palumbus)*, ghiandaia *(Garrulus glandarius)*, tordo bottaccio *(Turdus philomelos)*, tordo sassello *(Turdus iliacus)*.

j) Specie cacciabile dal 01 ottobre 2023 al 30 novembre 2023:
starna *(Perdix perdix)*:
- nelle aree ove gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) accertano l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
- nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistico Venatorie approvati dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso.

Gli ATC propongono, prima dell'inizio della stagione venatoria, le aree di apertura della caccia alla starna *(Perdix perdix)* specificando la metodologia impiegata per la quantificazione della popolazione presente, la quota di prelievo stabilita e le modalità individuate per la verifica del raggiungimento di detta quota.

k) Specie cacciabili dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024:
cinghiale *(Sus scrofa)*

2. L'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale *(Sus scrofa)* viene così modulata:

- Nelle zone vocate assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata è consentita nei giorni:

MESE	GIORNI
NOVEMBRE	1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
DICEMBRE	2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
GENNAIO	3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31

- Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024, è consentita nelle giornate fissate dal concessionario nel rispetto dell'arco temporale con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

- Nelle "Zone bianche" (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 per tre giorni a settimana, che il cacciatore può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, la caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata.

Copia

La caccia di selezione al cinghiale *(Sus scrofa)*, come disciplinata dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere autorizzata, ai sensi della legge 17/1995 e dell'art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248/2005, dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste previa predisposizione, da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell'ISPRA, successivamente completata l'istruttoria inoltra la proposta di approvazione del piano alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione.

3. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano *(Phasianus colchicus)* e lepre europea *(Lepus europaeus)*.
   Gli A.T.C. non possono introdurre ulteriori limitazioni al presente calendario. Gli ATC escludono il ripopolamento artificiale della lepre europea *(Lepus europaeus)* nelle aree occupate dalla lepre italica (*Lepus corsicanus*) indicate nella pubblicazione *"Lepre italica nel Lazio status e piano d'azione", reperibile all'indirizzo web http://www.parchilazio.it/pubblicazioni-269.*

4. Il prelievo della specie fagiano *(Phasianus colchicus)* è consentito dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024:
   - nelle aziende faunistico venatorie, che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;
   - nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso.

5. Il prelievo venatorio delle specie capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino *(Dama dama)* e muflone *(Ovis musimon)*, come disciplinato dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione ed è consentito:
   - nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari specie-specifici indicati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano approvato dalle Aree Decentrate Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999 e della D.G.R. 942 del 29/12/2017;
   - nel territorio degli ATC e nelle Aziende Faunistico Venatorie che non hanno tali specie in indirizzo faunistico detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, previa predisposizione da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell'ISPRA, successivamente completata l'istruttoria inoltra la proposta di approvazione del

Copia

piano stesso alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione.

6. Presso la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste è istituito l'Albo dei cacciatori di selezione ("selecontrollori").
   La caccia di selezione all'interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti all'albo.

7. Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia di selezione è consentita ai cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione anche se non iscritti all'Albo regionale.

Articolo 8
(Deroghe)

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 ed il 31 gennaio 2024, potrà introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria. Tali limitazioni saranno pubblicate sul sito regionale.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell'ISPRA e del C.T.F.V.R., potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l'addestramento e l'allenamento dei cani.

3. Il Direttore regionale competente in materia, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, in occasione di eventi climatici avversi (ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi) può adottare un provvedimento di sospensione della caccia alla specie e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.

Titolo IV – Norme generali

Articolo 9
(Disposizioni particolari)

1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale.

2. Con separato provvedimento verranno approvate specifiche misure a tutela dell'orso bruno marsicano da applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di orso bruno.

3. Con separato provvedimento verrà regolamentata l'attività venatoria nel territorio dell'Isola di Ponza.

4. Con separato provvedimento verrà adottato il disciplinare per la gestione della specie cinghiale, nel quale sono disciplinate le zone vocate e le modalità di esercizio della caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2023-2024.

Articolo 10
(Divieti)

1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.

2. È vietato il rilascio o l'immissione di specie di galliformi alloctone sul territorio regionale, a scopo di allenamento e addestramento cani o per altri scopi, con specifico riferimento alla coturnice orientale o chukar *(Alectoris chukar)* e alla quaglia giapponese *(Coturnix japonica).*

3. Nelle zone boscate percorse dal fuoco è vietato per dieci anni l'esercizio venatorio ai sensi della legge 353/2000, art. 10, comma 1.

Articolo 11
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall'art. 4 della L. R. n. 3/2002.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 4/2015, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02 agosto 2018.

Copia

REGIONE LAZIO

Allegato 2

ASSESSORATO AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

AREA CACCIA E PESCA

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO

POSTICIPO AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 DELLA CHIUSURA DELLA CACCIA ALLE SPECIE: COLOMBACCIO E GHIANDAIA STAGIONE VENATORIA 2023/2024

Copia

Posticipo dell'attività venatoria

1. Ai sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992, nel territorio della Regione Lazio, dal giorno 01 febbraio al giorno 10 febbraio 2024 compreso è consentito l'esercizio venatorio alle seguenti specie:
   - colombaccio *(Columba palumbus);*
   - ghiandaia *(Garrulus glandarius).*

2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:

   - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.. Per la sola specie colombaccio *(Columba palumbus)*, l'esercizio venatorio è consentito anche in regime di mobilità, di cui all'articolo 1, comma 4 del Documento *"CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2023-2024 NEL LAZIO"*, nel limite stagionale di venti giornate.

   - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.

3. Nel periodo compreso tra il giorno 01 ed il giorno 10 febbraio 2024, compresi, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza l'ausilio del cane.

4. Gli appostamenti utilizzati devono essere collocati:
   - a non meno di 500 metri dalle zone umide, frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
   - a distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;

5. L'esercizio venatorio è consentito dalle ore 6.20 alle ore 17.30.

6. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica.

7. Il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, dei quali, comunque, non più di cinque capi per la specie Colombaccio *(Columba palumbus)*.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia